

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
dott. Paolo Russomanno

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
dott. Ruggero Ruggiero

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti uffici: - Tributi – Bilancio -

Dalla Residenza Municipale, li 03/12/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2013 al 21/12/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
N. 78 del 28/11/2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RIFIUTI DEL TRIBUTO T.A.R.E.S. (ART.14 D.L.201/11) PER L'ANNUALITA' 2013 AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 D.L.102/13

L'anno duemilatredici , il giorno ventotto del mese di novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

|                      |   |                      |   |
|----------------------|---|----------------------|---|
| CECCHINI PIERO       | P | GALLI SEVERINO       | P |
| RUSSOMANNO PAOLO     | P | TONTI TIZIANO        | P |
| BENELLI GASTONE      | P | DEL CORSO PIERANGELO | P |
| RUGGERI CARLOTTA     | G | LORENZI FABIO        | P |
| FILIPPINI EMILIO     | P | GAUDENZI SIMONA      | P |
| ERCOLESSI LUCA MARIA | P | CECCHINI MARCO       | P |
| SABATTINI LAURA      | P | CASANTI FILIPPO      | P |
| PICCIONI GIOVANNA    | P | LATTANZIO GIUSEPPE   | G |
| DEL PRETE ENRICO     | P |                      |   |

PRESENTI N 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale dott. Ruggero Ruggiero.

I Consiglieri Ruggeri e Lattanzio sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

E', altresì, presente il Dott. Frutteti, Funzionario dell'Ufficio Tributi.

Sono presenti gli assessori: CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, GALVANI GIAMPIERO .

Sono nominati scrutatori: \*\*\*\*\*

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto

Leg.vo18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 92 (proponente: Sindaco) predisposta in data 15/11/2013 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/11/2013 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 15/11/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Sindaco a cui fanno seguito gli interventi:

- >del Capogruppo Ercolessi (P.D.),
- >del Funzionario Responsabile Ufficio Tributi, dott. Frutteti,
- >del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
- >del dott. Frutteti,
- >del Sindaco;

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

- ×Consiglieri presenti e votanti n. 15,
- ×Voti favorevoli..... n. 10 (Maggioranza più il Capogruppo Del Prete [A.S.L.]),
- ×Voti contrari..... n. ==,
- ×Astenuti..... n. 05 (Opposizione: i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Cecchini di L.N., Casanti di O.C.);

## DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 92,

## INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza più il Capogruppo Del Prete [A.S.L.]), essendosi astenuti i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti di O.C. e Cecchini di L.N.;

Il presente atto è dichiarato,

## IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW





# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

### **N. 92 del 15/11/2013**

Premesso che:

a) l'art.14 D.L.201/11 - convertito con modificazioni dalla legge 214/11 e, successivamente, modificato dalla legge n.228/12 (Legge di Stabilità per l'anno 2013), dall'art.1bis del D.L.1/13 e dall'art.10 commi 2 e 3 del D.L.n.35/13, convertito dalla legge n.64/2013 - istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; da quella data sono soppressi - per espressa previsione di legge (art.14 comma 46 D.L.201/11) - tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa, quindi, la tassa rifiuti (TA.R.S.U.) applicata in questo comune fino all'annualità 2012 compresa;

b) con delibera consiliare 69/2013 è stato approvato il regolamento comunale Ta.r.e.s., che disciplina l'applicazione del tributo a decorrere dal 01/01/2013, mentre Atersir, previo parere del Consiglio Locale n. 2013/3 del 18/03/2013, con atto del Consiglio di Ambito n. 8 del 27/03/2013, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune per il 2013 di cui ha preso atto il Consiglio Comunale nella delibera n.70/2013 con la quale sono state deliberate le tariffe Ta.r.e.s. 2013 ai sensi delle allora vigenti disposizioni normative;

c) nelle more di una più volte annunciata revisione normativa del nuovo tributo Ta.r.e.s. alla luce delle criticità applicative emerse in questi mesi, è stato convertito in legge il D.L. 30 agosto 2013, n.102 che, all'art.5, detta disposizioni in materia di Ta.r.e.s.:  
In particolare, il comma 1 dell'art.5 D.L.102/13 riconosce ai Comuni la facoltà di stabilire (con regolamento deliberato ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97) che la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.14 D.L. 201/11 diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sia applicata sulla base dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art.14 della Direttiva 2008/98/CE:

1) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti (previsione che- per inciso- ricalca quella di cui all'art.65 del D.Lgs.

507/93 relativa alla TARSU);

2) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

3) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR158/99;

4) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle di cui ai commi 15-18 dell'art.14 D.L.201/11.

Inoltre detto art.5 del D.L.102/13:

- al comma 2 abroga il comma 19 dell'art.14 D.L.201/11 (in materia di agevolazioni deliberabili dal Comune purché eterofinanziate, ossia finanziate con risorse diverse dal gettito del tributo);
- al comma 3 conferma che "in ogni caso" (quindi anche nel regime opzionale di cui al comma 1) "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 D.Lgs.36/03" (i costi di smaltimento in discarica);
- al comma 4 precisa che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

d) il Comune di Cattolica intende sfruttare la facoltà concessa dal comma 1 D.L.102/13 regolamentando ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97 (in materia di potere regolamentare dei comuni) la componente rifiuti del tributo Ta.r.e.s. 2013 in applicazione dei principi e criteri elencati dal comma 1 dell'art.5 D.L.102/13. Ciò in quanto questo regime opzionale consente al Comune di intervenire sulla quantificazione del tributo comunale (impregiudicata la maggiorazione statale) in modo da alleggerirne gli effetti distorsivi ed eccessivamente penalizzanti rispetto alla precedente esperienza tributaria riguardante la TARSU (tassa comunale sui rifiuti vigente fino al 31/12/2012 e disciplinata a livello legislativo dal D.Lgs.507/93).

e) i criteri elencati dall'art.5 comma 1 D.L.102/13 - a cui il comune deve attenersi nel disciplinare in deroga la componente rifiuti Ta.r.e.s. 2013- ricalcano le previgenti disposizioni in materia TARSU e impongono al comune non l'integrale applicazione del metodo regolamentato dal DPR158/99, bensì il semplice "tenerne conto" in quanto espressione regolamentare del principio comunitario "chi inquina paga". Il Comune di Cattolica già in regime TARSU (fin dall'annualità 2000) aveva ispirato la disciplina regolamentare comunale della TARSU al DPR158/99, tanto da regolamentare la distinzione dei contribuenti TARSU in due categorie (utenza domestica e non domestica) e da suddividere i contribuenti-utenze non domestiche in 28 classi e 11 sottoclassi caratterizzate da apposito coefficiente di produttività specifica di rifiuto ricavato dall'applicazione dei criteri di cui alle tabelle allegate al DPR158/99.

f) proprio sulla base dell'esperienza citata al precedente punto e) - radicata sulla consapevolezza e sull'assimilazione delle previsioni di cui al DPR158/99- l'applicazione della componente rifiuti Ta.r.e.s. 2013 ai sensi dei principi e criteri previsti dall'art.5 comma 1 DL102/13 nel comune di Cattolica viene disciplinata nell'allegato regolamento (e verrà attuata con l'approvazione delle nuove tariffe Ta.r.e.s. 2013 ex art. 5 comma 1 DL102/13 con apposita successiva deliberazione consiliare) in modo tale da consentire la prudenziale perpetuazione -limitatamente alla Ta.r.e.s. 2013 e in attesa dei più volte annunciati radicali interventi normativi a riforma dell'intero tributo Ta.r.e.s.-dell'esperienza maturata dal Comune nella liquidazione del tributo sui rifiuti nelle annualità pregresse. Ciò per evitare di dare acritica e passiva applicazione (in presenza appunto di una alternativa, introdotta con il regime opzionale di cui all'art.5 comma 1 D.L.102/13) a modalità di concreta quantificazione e riparto del tributo su cui da mesi è acceso un vivacissimo dibattito e che sono unanimemente ritenute da revisionare, tutelando i contribuenti con una scelta legittima, ragionevole e garantista: regolamentare l'applicazione della componente rifiuti Ta.r.e.s. 2013 evitando strappi e discontinuità rispetto alle modalità di quantificazione del tributo sui rifiuti vigenti fino all'anno 2012, come reso possibile dalla facoltà e dai correlati principi e criteri dettati dal citato art.5 comma 1 D.L.102/13 e come ritenuto legittimo in considerazione del fatto che si tratta - come sopra evidenziato- di modalità di per sé rispettose di tali principi e criteri;

g) in ragione di quanto sopra, l'allegato regolamento - che ai sensi dell'art.5 D.L.102/13 disciplina l'applicazione della componente rifiuti Ta.r.e.s. 2013 in deroga alle previsioni dell'art.14 D.L.201/11- detta appositamente norme destinate a derogare, ove dispongano diversamente e limitatamente al tributo relativo all'annualità 2013, alle previsioni del vigente regolamento Ta.r.e.s. approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 69/2013. Impregiudicata invece l'applicazione, anche relativamente all'annualità 2013, della maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 D.L.201/11, all'art.10 del D.L.35/13 e all'art.24 del regolamento Ta.r.e.s. (e rispettive mm.ii.), che è tributo statale e che non rientra nel campo applicativo della facoltà di cui all'art.5 comma 1 D.L.102/13;

Visti:

- l'art.14 del D.L.201/11 e ss.mm.ii. tra cui l'art.1 comma 387 della L.228/12, l'art. 1bis D.L.1/13 e l'art.10 commi 2 e 3 D.L.35/13;
- l'art.5 del D.L.102/13;
- il DPR 158/99;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art.8 D.L. 102/13 che al comma 1 prevede- a modifica di quanto precedentemente disposto dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228-

l'ulteriore differimento al 30 novembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2013 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

#### DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES, art.14 D.Lgs.201/11)" di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2013, limitatamente al tributo relativo all'annualità 2013 e in deroga a quanto diversamente disciplinato o previsto dal regolamento Ta.r.e.s. approvato con delibera C.C. n.69/2013;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

HHHHHHHHHHHHHHHHHH